

Copia

VERBALE DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N. 37

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **quindici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Presente
TILLIER Rudy - Sindaco	Sì
PERAILLON Christian - Vice Sindaco	Sì
NEYROZ ALESSANDRO FRANCESCO - Assessore	No
RIVIERA Marcello - Assessore	Sì
FAVRE Roberto - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale Signor DE SIMONE ALDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor TILLIER Rudy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 8, comma 15, della Legge Regionale n. 31 del 21 novembre 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Legge Finanziaria per gli anni 2013/2015; Modificazioni di legge regionali", ha previsto la proroga al 28 febbraio 2013 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 degli enti locali;

VISTO l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;

CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti introducibili dai Comuni, l'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell'entrata, prevedendo in particolare che:

«Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31

dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto

Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale; .

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

CONSIDERATO che, a fronte di tale nuova impostazione normativa, il tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, con l'unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà

riservato allo Stato, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;

CONSIDERATO quindi che - a decorrere dall'anno 2013 - il Comune non potrà agevolare l'aliquota di riferimento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, dovendo essere utilizzata per legge in relazione a tali cespiti la sola aliquota di base dello 0,76 per cento e potrà eventualmente solo aumentarla sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO peraltro che l'eventuale maggiore o minore gettito derivante dall'applicazione di tale nuovo criterio di riparto del gettito dell'Imposta municipale propria non dovrebbe incidere sul gettito complessivo dell'entrata rispetto all'anno 2012, a fronte dell'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, gestito nei Comuni della Valle d'Aosta tramite la struttura della Regione, che dovrebbe garantire il mantenimento del medesimo gettito dell'anno 2012;

CONSIDERATO che lo stesso art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 prevede alla lett. i) che gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f), tra cui anche l'aliquota di base applicabile sui fabbricati di Cat. D produttivi e l'eventuale aumento dell'aliquota applicabile dal Comune, potranno essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'Imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi sempre ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;

CONSIDERATO sotto questo profilo che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le aliquote individuate nel presente provvedimento potranno peraltro essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

RITENUTO, nelle more di tali possibili modifiche, di dover provvedere all'approvazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria relative all'anno 2013, ai fini dell'approvazione del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato dal Consiglio Comunale n. 35 del 25 ottobre 2012;

VISTI - il parere favorevole, espresso dal Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 bis, c.1 della L. R. 54/98 e dell'art. 9, comma 1, lettera d) della L. R. 46/98:

DELIBERA

DI determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2013 nelle seguenti misure:

- a) aliquota di base dell'imposta pari allo **0,76 per cento**;
- b) aliquota per i fabbricati produttivi di CAT D allo **0,76 per cento**;

DI ridurre, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente aliquota per l'Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2013 nella seguente misura:

- c) aliquota ridotta allo **0,30 per cento** per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze;

TABELLA (1)

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA IMP/IMU
Aliquota di base	0,76%
Abitazione principale e sue pertinenze (max 1 per tipo - C2, C6, C7)	0,30%
fabbricati produttivi di CAT D	0,76%

DI confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione per abitazione principale nell'importo di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art. 9, comma 1, lett. c), del R.R. n. 1/99;

DI inviare copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 16 maggio 2013 e che tale trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso il portale del federalismo fiscale che la renderà efficace dalla data pubblicazione.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell' argomento, del che si è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO TILLIER Rudy

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE SIMONE ALDO

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pontey, 23/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE SIMONE ALDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 23/04/2013 al 07/05/2013 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998, n. 54 così come modificato dalla L.R. 21.01.2003, n. 3.

Pontey, li 23/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE SIMONE ALDO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Pontey, li 23/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE SIMONE ALDO